

COMUNE DI GILDONE

CAPO 01

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 01

POTERE STATUTARIO

01. IL COMUNE DI GILDONE E' ENTE LOCALE AUTONOMO RAPPRESENTATIVO DELLA COMUNITA' LOCALE; ESSO ESERCITA I PROPRI POTERI E LE PROPRIE FUNZIONI NELL' AMBITO DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA E DELLE LEGGI DELLO STATO.

02. IL PRESENTE STATUTO STABILISCE LE NORME FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMUNE.

03. ESSO DISCIPLINA LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI E L' ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI; DETERMINA LE FORME DI COLLABORAZIONE CON LA REGIONE, LA PROVINCIA E GLI ALTRI COMUNI; PREVEDE LA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA' LOCALE E L' ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ATTI COMUNALI ED AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

ART. 02

TERRITORIO, SEDE COMUNALE

01. IL COMUNE E' COSTITUITO DALLA COMUNITA' DEI RESIDENTI E COMPRENDE IL TERRITORIO DEL CENTRO ABITATO E DELL' AGRO ESTESO KMQ.

29,73 .

02. CONFINA CON I COMUNI DI CERCEMAGGIORE, IELSI, CAMPODIPIETRA, FERRAZZANO E MIRABELLO SANNITICO.

03. LA SEDE DEL COMUNE E' UBICATA NEL PALAZZO CIVICO SITO IN VIA MUNICIPIO N. 16 .

04. GLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI ADUNANO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA MUNICIPALE POSSONO RIUNIRSI IN LUOGO DIVERSO DELLA PROPRIA SEDE.

ART. 03

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME DI GILDONE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA, ANCHE DA PARTI DI ENTI O DI ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 04

ALBO PRETORIO IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA, NELLA SEDE DEL COMUNE, APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI.

CAPO 02

FINALITA' E FUNZIONI

ART. 05

FINALITA' GENERALI

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO CIVILE, SOCIALE, ECONOMICO E CULTURALE DELLA COLLETTIVITA' ISPIRANDOSI AI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE.
02. IL COMUNE INDIVIDUA NELLA FAMIGLIA, NELLE ISTITUZIONI RELIGIOSE, NELLA SCUOLA E NELLE LIBERE ASSOCIAZIONI LE FORMAZIONI SOCIALI CHE FAVORISCONO IL PROGRESSO E GARANTISCONO LA CONTINUITA' TRA LE GENERAZIONI E NE AGEVOLA, CON APPROPRIATE FORME DI SOSTEGNO, LA LIBERA ESPRESSIONE NELL' AMBITO DEL LORO NATURALE AGIRE.
03. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE LOCALI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NELL' ATTIVITA' DELLA AMMINISTRAZIONE.

ART. 06

FINALITA' SOCIO-ECONOMICHE

01. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE, ARTIGIANALI, COMMERCIALI E DEI SERVIZI PER IL CONSEGUIMENTO DEI SEGUENTI OBIETTIVI:
 - A) EQUILIBRATO SVILUPPO DELLA COLLETTIVITA';
 - B) UTILIZZAZIONE DI OGNI RISORSA PRESENTE SUL TERRITORIO AL FINE DI LIMITARE L'ESODO DELLA POPOLAZIONE CON I CONNESSI FENOMENI DI DISGREGAZIONE SOCIALE E DI INCORAGGIARE IL RIENTRO DEI CITTADINI E, IN GENERALE, L'URBANIZZAZIONE DEL PAESE;
 - C) SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE.
02. IL COMUNE PREDISPONE, NELL' AMBITO DEI SUOI POTERI, LE STRUTTURE ESSENZIALI PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLA VITA E STIMOLA TUTTE LE INIZIATIVE TENDENTI A:
 - A) REALIZZARE UN SISTEMA COMPLESSIVO DI SICUREZZA SOCIALE;
 - B) PROMUOVE FORME DI VOLONTARIATO, IN COLLABORAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI, CAPACI DI FAR FRONTE ALLE NUOVE EMERGENZE E IN PARTICOLARE ALLE DEVIANZE MINORILI E GIOVANILI, ALLA EMARGINAZIONE DELLE PERSONE PIU' DEBOLI QUALI I DISABILI E GLI ANZIANI.
 - C) REALIZZARE UNA SOSTANZIALE EQUITA' GENERAZIONALE;
 - D) CONSERVARE IL PATRIMONIO CULTURALE, STORICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.
03. IL COMUNE CONTRIBUISCE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA COLLETTIVA NELL' AMBITO DELLE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE.

ART. 07

FUNZIONI

01. IL COMUNE ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E FUNZIONI DELEGATE.

ART. 08

FUNZIONI PROPRIE

01. IL COMUNE ESERCITA FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE PRINCIPALMENTE NEI SEGUENTI

SETTORI ORGANICI:

- A) SERVIZI SOCIALI DI BASE;
 - B) TUTELA DELLA SALUTE E DELL'IGIENE PUBBLICA;
 - C) SERVIZI PER LA SCUOLA, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE, LO SPORT DILETTANTISTICO, LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO;
 - D) SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI ATTIVITA' ECONOMICHE CON PARTICOLARE RIGUARDO AI SETTORI AGRICOLO, ARTIGIANO E COMMERCIALE;
 - E) ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE.
 - F) EDILIZIA ED URBANISTICA.
 - G) VIABILITA' COMUNALE ED INTERPODERALE;
 - H) DEFINIZIONE DI INDIRIZZI DI INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E IDRAULICO-FORESTALE;
 - I) POLIZIA URBANA E RURALE.
 - L) ORGANIZZAZIONE E ADDESTRAMENTO DI BASE DI GRUPPI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE;
 - M) SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.
02. IL COMUNE ESERCITA, INOLTRE, LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE NON SONO ATTRIBUITE DALLA LEGGE ALLO STATO E ALLA REGIONE.

ART. 09

FUNZIONI DELEGATE

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE.
02. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.
03. FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE O REGIONALE POSSONO ESSERE DELEGATE AL COMUNE DA LEGGI CHE NE DISCIPLINANO L'ESERCIZIO, REGOLANO I RAPPORTI FINANZIARI TRA L'ENTE DELEGANTE ED IL COMUNE E ASSICURANO LE RISORSE NECESSARIE.

ART. 10

PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ED ESERCITA LE PROPRIE FUNZIONI ADOTTANDO IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE.
02. NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE AD ESSO RISERVATE DALL'ARTT. 15 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142, DELIBERA IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE, ANCHE IN FUNZIONE DELLE ATTRIBUZIONI DELLA PROVINCIA.
03. CONCORRE ALLA ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO E DEGLI ALTRI PIANI E PROGRAMMI PROVINCIALI E REGIONALI; DELIBERA GLI INDIRIZZI GENERALI PER L'ASSETTO DEL PROPRIO TERRITORIO, CONCORDA CON GLI ALTRI ENTI E CON LE ALTRE COMUNITA' INTERESSATE LA DEFINIZIONE DI PROPOSTE PER L'UBICAZIONE DELLE MAGGIORI INFRASTRUTTURE TERRITORIALI E DELLE COMUNICAZIONI.
04. IL COMUNE, NEL QUADRO GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE, PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA ALCUNE SUE FUNZIONI ATTINENTI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

CAPO 03

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

ART. 11

CONSIGLIO, GIUNTA E SINDACO

01. GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE SONO IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA E IL SINDACO.

ART. 12

IL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA'; DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO DELL'ENTE.

ART. 13

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE COMPETENZE PREVISTE DALL' ARTT. 32 COMMA 02 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142

02. SONO ALTRESI' DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO:

- A) LA DELIBERAZIONE DI CONVALIDA DEGLI ELETTI;
 - B) L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA;
 - C) L'ELEZIONE DEGLI ASSESSORI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO;
 - D) LA MOZIONE DI SFIDUCIA PRESENTATA E DISCUSSA NEI MODI PREVISTI DALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE 142/90 ;
 - E) I PROVVEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO.
 - F) LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA CHE COMPORNO VARIANTI A STRUMENTI URBANISTICI;
 - G) LE CONCESSIONI EDILIZIE IN DEROGA AI VINCOLI PREVISTI NEGLI STRUMENTI URBANISTICI;
 - H) L'APPROVAZIONE DEI PIANI COMMERCIALI.
03. IL CONSIGLIO ESPLICA LA PROPRIA ATTIVITA' ATTRAVERSO ATTI DI INDIRIZZO, ATTI FONDAMENTALI E ATTI DI CONTROLLO.
04. L'INDIRIZZO POLITICO E AMMINISTRATIVO E' ESPRESSO CON RISOLUZIONI E ORDINI DEL GIORNO NEI QUALI VENGONO DEFINITI PRINCIPI E CRITERI INFORMATIVI E INDIVIDUATI OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE DA CUI GLI ORGANI ESECUTIVI NON POTRANNO DISCOSTARSI.
05. LA FUNZIONE DI CONTROLLO E' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO E RIGUARDA L'ESAME DEL CONTO CONSUNTIVO, DELLE RELAZIONI DELLA GIUNTA E DEL REVISORE, DEI RENDICONTI PREVISTI IN ATTI FONDAMENTALI; SONO ALTRESI' STRUMENTI DI CONTROLLO LE INTERROGAZIONI, LE INTERPELLANZE, E L'INIZIATIVA DI SOTTOPORRE A CONTROLLO DI LEGITTIMITA' LE DELIBERAZIONI COME PREVISTO DALL' ARTT. 45 DELLA LEGGE 142/90 .

ART. 14

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO E PRESIEDE L'ADUNANZA SECONDO LE NORME DEL

REGOLAMENTO.

02. IL CONSIGLIO VIENE CONVOCATO IN SEDUTE ORDINARIE, STRAORDINARIE E URGENTI.

03. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI:

A) ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA QUANDO IL CONSIGLIO SIA CONVOCATO IN SEDUTA ORDINARIA O IN SEDUTA STRAORDINARIA SE

RICHIESTO DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA;

B) ALMENO VENTQUATTRO ORE PRIMA DELL'ADUNANZA QUANDO IL CONSIGLIO SIA CONVOCATO IN VIA D'URGENZA.

04. LA VOTAZIONE DELLE DELIBERAZIONI PREVISTE PER LE SEDUTE URGENTI, QUALORA LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI LO RICHIEDA, PUO' ESSERE RINVIATA AL GIORNO SUCCESSIVO.

ART. 15

COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI E COMMISSIONI TEMPORANEE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI DA ISTITUIRE, LE MATERIE DI LORO COMPETENZA.

03. LE COMMISSIONI TEMPORANEE HANNO IL COMPITO DI EFFETTUARE STUDI E INCHIESTE SU MATERIE DI INTERESSE LOCALE; IL CONSIGLIO STABILISCE LA MATERIA DELL'INDAGINE E I TERMINI ENTRO I QUALI ESSA DEVE CONCLUDERSI.

04. LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SONO REGOLAMENTATE.

05. I PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

06. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI IL SINDACO, GLI ASSESSORI, I FUNZIONARI DEL COMUNE, E I RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

07. IL SINDACO E GLI ASSESSORI POSSONO CHIEDERE DI ESSERE SENTITI DALLE COMMISSIONI OGNI QUALVOLTA LO RITENGANO OPPORTUNO.

ART. 16

CONSIGLIERI COMUNALI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI COMUNALI SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' LOCALE ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

03. LE FUNZIONI DEL CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DA QUELLO CHE HA OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI.

04. IL CONSIGLIERE COMUNALE ESERCITA IL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO NEI MODI PREVISTI E DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

05. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 17

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPO SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO; DESIGNANO I RISPETTIVI

CAPIGRUPPO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE.

02. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER CIASCUNA LISTA.

ART. 18

GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' COSTITUITA DAL SINDACO E DA QUATTRO ASSESSORI.

02. UN ASSESSORE PUO' ESSERE ELETTO TRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI

ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

03. L'ASSESSORE ESTERNO, DEVE AVERE DELEGA PER UN PARTICOLARE SETTORE; PARTECIPA AL CONSIGLIO COMUNALE, CON DIRITTO DI INTERVENIRE SU ARGOMENTI DI SUA COMPETENZA.

ART. 19

ELEZIONE E PREROGATIVE DELLA GIUNTA

01. I TERMINI E LE MODALITA' DELLE ELEZIONI DELLA GIUNTA, LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA', LA REVOCA E LE

SOSTITUZIONI, LO STATUS DEI COMPONENTI SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RESTANO IN CARICA, SALVO I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE DEGLI ASSESSORI, FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 20

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO E PRESIEDE I LAVORI.

02. LA GIUNTA DELIBERA IL PROPRIO REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LE MODALITA' DELLA SUA CONVOCAZIONE E DEL SUO FUNZIONAMENTO.

ART. 21

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE. AD ESSA COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', NONCHE' TUTTI GLI ATTI CHE PER LA LORO NATURA DEBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO

COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. LA GIUNTA SVOLGE COLLEGIALMENTE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI NEI QUALI SONO SPECIFICATI LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI PER

CONSEGUIRLI, I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

03. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE COMPETENZE PROPRIE E DI INIZIATIVA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA:

- A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;
- B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI E DISEGNI ATTUATIVI DI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO;
- C) PREDISPONE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO;
- D) PROPONE AL CONSIGLIO I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.
- E) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI E INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, DALLA REGIONE O DALLO STATO, QUANDO NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;
- F) NOMINA COMMISSIONI PER CONCORSI PUBBLICI O SELEZIONI RISERVATE, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI;
- G) PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE I PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE, ALLA RISOLUZIONE DEI RAPPORTI DI IMPIEGO E LAVORO, ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A SEGUITO DEL PROCEDIMENTO CONDOTTO DAVANTI ALL'APPOSITA COMMISSIONE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE;
- H) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO;
- I) DI CONCERTO CON IL SEGRETARIO COMUNALE, FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, I CARICHI DI LAVORO E GLI STANDARDS PER VALUTARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO BUROCRATICO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI;
- L) PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE LA DELIBERAZIONE DI UN METODO DI CONTROLLO DI GESTIONE FONDATA SU MODELLI DI RILEVAMENTO INTERNO DI GESTIONE ELABORATI COL CONCORSO DEL REVISORE DEL CONTO, AL FINE DI DETERMINARE GLI SCARTI RELATIVI AI DATI PREVISIONALI;
- M) DERIME I CONFLITTI DI COMPETENZA CHE DOVESSERO SORGERE FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;
- N) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;
- O) DELIBERA LE LITI ATTIVE E PASSIVE, LE RINUNZIE E LE TRANSAZIONI;
- P) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE, A NORMA DEL REGOLAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE, L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE.
- Q) AMMINISTRA IL DEMANIO E IL PATRIMONIO DEL COMUNE SECONDO GLI INDIRIZZI GENERALI FISSATI DAL CONSIGLIO;
- R) DELIBERA I CONTRATTI NON RISERVATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO;
- S) CONTROLLA L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI CUI IL SINDACO SOVRINTENDE.
- T) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SULLA ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA.

04. LA GIUNTA HA, INOLTRE, COMPETENZA GENERALE DI INIZIATIVA E ATTUAZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO.

ART. 22

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI ASSEGNATI A MAGGIORANZA SEMPLICE, SALVI I CASI IN CUI LA LEGGE, LO STATUTO O IL REGOLAMENTO PREVEDE MAGGIORANZE QUALIFICATE.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE CON VOTAZIONE PALESE; I CASI IN CUI E' AMMESSA LA VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO SONO FISSATI DAL REGOLAMENTO.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE; I CASI IN CUI E' AMMESSA L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA SEGRETA SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO.

04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

05. IL SEGRETARIO COMUNALE PREDISPONE L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, PROVVEDE AL DEPOSITO DEGLI ATTI E REDIGE IL VERBALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SECONDO LE MODALITA' E I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNA DELLE CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA'.

06. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO.

ART. 23

IL SINDACO

01. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE ED ESERCITA LE FUNZIONI DI PRESIDENZA, DI SOVRINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZE E POTERE DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLA ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E DI VIGILANZA NONCHE' POTERI DI AUTORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

05. AL SINDACO E' ASSEGNATO UN FONDO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. LE MODALITA' DI UTILIZZAZIONE SONO FISSATE DAL REGOLAMENTO.

ART. 24

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO

01. ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE: IL SINDACO:

A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;

B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;

C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;

D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'EVENTUALE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;

- E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E I SERVIZI;
- F) HA LA FACOLTA' DI DELEGA;
- G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
- H) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
- I) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
- L) RILASCIAM AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- M) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE D'URGENZA CHE LA LEGGE GENERICAMENTE ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- N) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;
- O) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;
- P) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE CHE LA LEGGE E IL REGOLAMENTO NON ASSEGNANO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- Q) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI;
- R) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI AFFINCHE' SIA NOTIFICATO AL CONSIGLIO COMUNALE.
02. ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA: IL SINDACO:
- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E I SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE, O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- D) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE GLI UFFICI E I SERVIZI SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' ESECUTIVE PER L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA NEL RISPETTO DEGLI INDIRIZZI DELINEATI DAL CONSIGLIO.
03. ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE: IL SINDACO:
- A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, NE DISPONE LA CONVOCAZIONE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. IL SINDACO PROVVEDE ALTRESI' ALLA CONVOCAZIONE QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI AL COMUNE, NEL TERMINE DI CUI ALL' ARTT. 31 COMMA 07 DELLA LEGGE 142/90 ;
- B) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO FORMALE O INFORMALE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;
- C) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE E ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI O CONSIGLIERI COMUNALI;
- D) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AGLI ASSESSORI, AI CONSIGLIERI O AL SEGRETARIO COMUNALE;
- E) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 25

IL VICE SINDACO

01. IL VICE SINDACO E' L'ASSESSORE CUI IL SINDACO DELEGA L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO. LA DESIGNAZIONE DEL VICE SINDACO DEVE ESSERE EFFETTUATA IN SEDE DI PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

02. IN CASO DI IMPEDIMENTO O ASSENZA DEL VICE SINDACO, GLI ASSESSORI ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ELENCAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

03. IL RILASCIO DI DELEGHE AL VICE SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI DEVE ESSERE COMUNICATO AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

CAPO 04

ORGANI BUROCRATICI E UFFICI DEL COMUNE

ART. 26

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE SOVRINTENDE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E GESTIONALE DEL COMUNE, CON AMPIA AUTONOMIA E DISCREZIONALITA' IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO, IL RUOLO E LE FUNZIONI, E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURI LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' D'INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. IL SINDACO VERIFICA I RISULTATI E NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

04. AL SEGRETARIO COMUNALE SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 27

ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

01. ATTRIBUZIONI GESTIONALI: IL SEGRETARIO COMUNALE:

A) ADOTTA GLI ATTI DI GESTIONE ANCHE DI RILEVANZA ESTERNA CHE NON COMPORTINO ATTIVITA' DELIBERATIVA, NONCHE' ATTI DI DISCREZIONALITA' TECNICA;

B) PREDISPONE PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONE, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

C) ORGANIZZA IL PERSONALE;

D) EMETTE GLI ORDINI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI DI SPESA E DEI CRITERI DELIBERATI DALLA GIUNTA;

- E) LIQUIDA DI FATTURE PER ACQUISTI REGOLARMENTE EFFETTUATI;
 - F) ADOTTA E SOTTOSCRIVE TUTTI GLI ATTI E I PROVVEDIMENTI PER I QUALI ABBIA COMPETENZA;
 - G) VERIFICA TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANA TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI, ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;
 - H) VERIFICA L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE;
 - I) LIQUIDA I COMPENSI E LE INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;
 - L) SOTTOSCRIVE I MANDATI DI PAGAMENTO E LE REVERSALI DI INCASSO.
02. ATTRIBUZIONI CONSULTIVE: IL SEGRETARIO COMUNALE:
- A) PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE;
 - B) ESPRIME PARERI E VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO SE CONSULTATO DAL CONSIGLIO, DALLA GIUNTA, DAL SINDACO, DAGLI ASSESSORI E DAI CONSIGLIERI;
 - C) SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI.
03. ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA, DIREZIONE E COORDINAMENTO: IL SEGRETARIO COMUNALE:
- A) COORDINA, DIRIGE E CONTROLLA GLI UFFICI E IL PERSONALE;
 - B) AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO;
 - C) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA PER PERIODI DI BREVE DURATA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE ORGANIZZATIVE;
 - D) SOLLEVA CONTESTAZIONI E ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E ADOTTA, NELLE NORME E CON GARANZIE PREVISTE DAL REGOLAMENTO, LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE.
04. ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA: IL SEGRETARIO COMUNALE:
- A) PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI, NE REDIGE I VERBALI, CHE SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL SINDACO;
 - B) RICEVE DAI CONSIGLIERI COMUNALI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA AL CONTROLLO EVENTUALE;
 - C) PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM;
 - D) RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA;
 - E) CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

ART. 28

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE E' INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

- A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER PROGETTI, PER OBIETTIVI E PER PROGRAMMI;
 - B) ANALISI ED INDIVIDUAZIONI DEI CARICHI FUNZIONALI, DELLA PRODUTTIVITA' E DEL GRADO DI EFFICIENZA DI CIASCUN DIPENDENTE;
 - C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA', CORRELATA AL GRADO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;
 - D) FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE CHE CONSENTA L'ARRICCHIMENTO E L'INTERSCAMBIO DELLE MANSIONI.
02. PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE, IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 29

PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI.
02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE E NE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI, AI CONTRATTI COLLETTIVI E ALLO STATUTO.
03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:
- A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
 - B) DOTAZIONE ORGANICA;
 - C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
 - D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
 - E) MODALITA' ORGANIZZATIVA DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
 - F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

ART. 30

COLLABORAZIONI ESTERNE

01. IL REGOLAMENTO PREVEDE COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE, OVE SIA RICHIESTA UN ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA', PER OGGETTI DETERMINATI E PER UN TEMPO LIMITATO.

CAPO 05

SERVIZI

ART. 31

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE GESTISCE SERVIZI PUBBLICI E PRODUCE BENI PER CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, DI PROMOZIONE E SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.
02. LA SCELTA DEL TIPO DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE, ANCHE COMPARATIVA, TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, CONSIDERANDO LE ESIGENZE DA SODDISFARE, LA NATURA DEL SERVIZIO, IL CARATTERE IMPRENDITORIALE DELLA GESTIONE O LA RILEVANZA SOCIALE, LA DIMENSIONE ECONOMICA, ALL'INSEGNA DI UNA OCULATA

ANALISI COSTO BENEFICO.

03. NELLA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE ASSICURATE FORME DI INFORMAZIONE, DI PARTECIPAZIONE E DI TUTELA DEGLI UTENTI.

ART. 32

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA PER RICERCARE E PROMUOVERE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE FRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA SE LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTE DI REALIZZARE UNA GESTIONE OTTIMALE ED EFFICIENTE.

03. L'ASSUNZIONE DI UN NUOVO SERVIZIO DEVE ESSERE CORREDATO DA UN PIANO TECNICO FINANZIARIO CHE CONTENGA LE MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE, NONCHE' IL RIFERIMENTO ALL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE E AGLI ALTRI SERVIZI GESTITI DAL COMUNE.

ART. 33

GESTIONE IN ECONOMIA

01. IN CONSIDERAZIONE DELLA NATURA E DELL'ENTITA' DEI SERVIZI DI CUI L'ENTE SI DEVE FAR CARICO, IL CONSIGLIO COMUNALE INDIRIZZA E PRIVILEGIA LA SOLUZIONE DEI SERVIZI IN ECONOMIA.

02. L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI IN ECONOMIA SONO DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

CAPO 06

LA GESTIONE ECONOMICA

ART. 34

FINANZA LOCALE

01. NELL'AMBITO E NEI LIMITI IMPOSTI DALLE LEGGI SULLA FINANZA LOCALE, IL COMUNE HA PROPRIA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZE DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

02. IL COMUNE HA, ALTRESI', AUTONOMA POTESTA' IMPOSITIVA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE ADEGUANDOSI IN TALE AZIONE AI RELATIVI PRECETTI COSTITUZIONALI E AI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA VIGENTE.

03. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

- A) IMPOSTE PROPRIE;
- B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONE AD IMPOSTE ERARIALI O REGIONALI;
- C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;
- D) TRASFERIMENTI REGIONALI;
- E) ALTRE ENTRATE PROPRIE, ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
- F) RISORSE PER INVESTIMENTI;
- G) ALTRE ENTRATE.

04. I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI ALLO SVILUPPO DELLA COMUNITA'

SONO FINANZIATI DALL'ENTRATE FISCALI CON LE QUALI VIENE
ALTRESI' INTEGRATA LA CONTRIBUZIONE ERARIALE FINALIZZATA
ALL'EROGAZIONE DEGLI ALTRI, INDISPENSABILI, SERVIZI PUBBLICI.

05. SPETTANO AL COMUNE LE TASSE, I DIRITTI, LE TARIFFE E I CORRISPETTIVI SUI
SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA.

06. NEL CASO IN CUI LO STATO O LA REGIONE PREVEDANO CON LEGGE IPOTESI DI
GRATUITA' NEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE OVVERO
DETERMININO PREZZI O TARIFFE INFERIORI AL COSTO EFFETTIVO DELLE
PRESTAZIONI, DEBONO GARANTIRE AL COMUNE RISORSE FINANZIARIE
COMPENSATIVE.

ART. 35

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE SI INFORMA ALLE
DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA.

02. NELLA REDAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE VANNO
OSSERVATI I PRINCIPI DELLA ANNUALITA', DELL'UNIVERSALITA',
DELLA LEGALITA', DELLA VERIDICITA', DELLA PUBBLICITA' E DEL PAREGGIO
ECONOMICO E FINANZIARIO.

03. IL BILANCIO E' CORREDATO DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA.

04. IL BILANCIO ED I SUOI ALLEGATI DEBONO, ALTRESI', CONFORMARSI AL
PRINCIPIO DELLA CHIAREZZA E DELLA SPECIFICAZIONE. IN
PARTICOLARE ESSI VANNO REDATTI IN MODO TALE DA CONSENTIRNE LA
LETTURA DETTAGLIATA ED INTELLEGIBILE PER PROGRAMMI, SERVIZI ED
INTERVENTI.

05. GLI IMPEGNI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE
DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO COMPETENTE.

ART. 36

RISULTATI DI GESTIONE

01. I RISULTATI DI GESTIONE ATTINENTI AI COSTI SOSTENUTI S I RISULTATI
CONSEGUITI PER CIASCUN SERVIZIO, PROGRAMMA O INTERVENTO, SONO
RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA. ESSI VENGONO DESUNTI NEL
RENDICONTO CHE COMPRENDE SIA IL RENDICONTO FINANZIARIO CHE
QUELLO PATRIMONIALE, OLTRE ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA
COMUNALE CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI IN MERITO AI RISULTATI
OTTENUTI IN RAPPORTO ALLE RISORSE APPLICATE.

ART. 37

I CONTRATTI

01. LA DELIBERAZIONE A CONTRATTARE E' ATTO AMMINISTRATIVO AUTONOMO
E, QUALORA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE SI ADOTTI, NEI LIMITI
PREVISTI DALLA LEGGE, LA TRATTATIVA PRIVATA, LA MOTIVAZIONE DELLA
DELIBERAZIONE DEVE INDICARE ANALITICAMENTE LE RAGIONI DELLA
DECISIONE.

02. LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E' DISPOSTA CON REGOLAMENTO IN

CONFORMITA' DELLA NORMATIVA DELLO STATO E DI QUELLA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA VIGENTE NELL'ORDINAMENTO DELLO STATO.

ART. 38

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE IL REVISORE DEI CONTI CHE VIENE SCELTO SECONDO LE MODALITA' INDICATE DALLA LEGGE.

02. ESSO DURA IN CARICA TRE ANNI, NON E' REVOCABILE SALVO INADEMPIENZE. LA SUA RIELEZIONE E' CONSENTITA PER UNA SOLA VOLTA.

ART. 39

FUNZIONE E RESPONSABILITA' DEL REVISORE

01. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO. A TAL FINE HA FACOLTA' DI PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO ANCHE QUANDO I LAVORI SONO INTERDETTI AL PUBBLICO, E DELLA GIUNTA COMUNALE SE RICHIESTO. HA ALTRESI' ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE.

02. AL REVISORE E' DEMANDATA INOLTRE LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE ATTESTANDO LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE STESSA, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE A CORREDO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE CHE APPROVA IL CONTO CONSUNTIVO. DETTA RELAZIONE E' FORMATA DA UNA PARTE ECONOMICA E UNA DESCRITTIVA, CHE CONTIENE RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

03. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE PROPRIE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AI PROPRI DOVERI SECONDO I PRECETTI DELLA DILIGENZA E RETTITUDINE, RIFERENDO IMMEDIATAMENTE AL SINDACO ED AL SEGRETARIO DI EVENTUALI, ACCERTATE IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE.

04. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINERA' I MECCANISMI TESI AD ASSICURARE IDONEE FORME DI COLLEGAMENTO E COOPERAZIONE TRA GLI ORGANI POLITICI E BUROCRATICI DEL COMUNE E DEL REVISORE DEI CONTI.

CAPO 07

FORME COLLABORATIVE

ART. 40

PRINCIPI DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE FORME DI COOPERAZIONE E DI ASSOCIAZIONISMO CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA PER CONSEGUIRE LIVELLI OTTIMALI DI AMMINISTRAZIONE LOCALE, AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. SARANNO RICERCATE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE, IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

ART. 41

LE CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE,IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI,ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE,OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE,LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI.

02. LE CONVENZIONI SARANNO UTILIZZATE,COMUNQUE, PER UN PIU' RAZIONALE SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE UMANE, STRUTTURALI E FINANZIARIE DELL'ENTE.

03. LE CONVENZIONI DEVONO CONTENERE TUTTO CIO' CHE E' POSSIBILE FARE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE TRA GLI ENTI CONVENZIONATI,AL PARI DA UN QUALSIASI CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO E NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE. ESSE SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 42

I CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE,IN COERENZA CON I PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE.

02. LA CONVENZIONE,STRUMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO, DEVE DISCIPLINARE I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE DEI CONSORZIATI E DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE,OLTRE ALLA CONVENZIONE, E UNITAMENTE AD ESSA APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE DALLA LEGGE.

04. IL CONSORZIO PUO' ASSUMERE CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE UNA PLURALITA' DI SERVIZI.

ART. 43

L'UNIONE DI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI,IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONE DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

ART. 44

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO,OLTRE ALLE FINALITA' DA PERSEGUIRE, DEVE PREVEDERE LE NORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI

INTERVENTI SURROGATORI, IN PARTICOLARE:

- A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DI ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL' ACCORDO;
 - B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO APPROPRIATI STRUMENTI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI TRA GLI ENTI;
 - C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO CONNESSO.
03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L' ACCORDO NEL RISPETTO DELLE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E IN LINEA CON LE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DALLO STATUTO.
04. L' ACCORDO DEVE INDIVIDUARE L' ENTE TERMINALE CON COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE.

CAPO 08

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 45

PARTECIPAZIONE POPOLARE

01. IL COMUNE PROMUOVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL' ATTIVITA' DELL' ENTE E VALORIZZA LE LIBERE ASSOCIAZIONI E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.
02. IL COMUNE PREDISPONE STRUTTURE ORGANIZZATIVE, ALL' INTERNO DEI SUOI UFFICI, ALLO SCOPO DI CONSENTIRE AI CITTADINI DI FRUIRE, CON PROCEDURE SEMPLIFICATE, DEI DIRITTI RICONOSCIUTI, IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, DALLA LEGGE 04 AGOSTO 1990 N. 241 .
03. L' AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI O DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA SU SPECIFICI PROBLEMI.
04. I CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI POSSONO ATTIVARE LE PROCEDURE PREVISTE NELLO STATUTO E NEL REGOLAMENTO PER L' AMMISSIONE DI ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE E REFERENDUM.

ART. 46

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PUO' ISTITUIRE I SEGUENTI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE A CARATTERE CONSULTIVO:
- A) CONSULTA PER I SERVIZI SOCIALI;
 - B) CONSULTA PER L' ASSETTO E L' UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO;
 - C) CONSULTA PER LO SVILUPPO ECONOMICO;
02. L' ELEZIONE E LE PREROGATIVE DEGLI ORGANISMI CONSULTIVI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E I LORO RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANI DEL COMUNE SONO REGOLAMENTARI.

ART. 47

LIBERE ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE ASSOCIAZIONI CHE SI PROPONGONO FINI DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE.
02. LE LIBERE ASSOCIAZIONI DEVONO COSTITUIRSI NEI MODI PREVISTI DALLA

LEGGE E DEVONO NOTIFICARE AL COMUNE LA LORO PRESENZA NELLA COMUNITA' LOCALE E TRASMETTERE IL LORO STATUTO, AL FINE DI ESSERE ISCRITTE ALL'ALBO COMUNALE DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI TENUTO PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE.

03. IL REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DISCIPLINA I RAPPORTI TRA LE LIBERE ASSOCIAZIONI E IL COMUNE, NONCHE' LE MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI.

ART. 48

ISTANZE, PETIZIONI E INTERROGAZIONI

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI E ALTRI SOGGETTI COLLETTIVI POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO ISTANZE E PETIZIONI PER ATTIVARE L'INIZIATIVA SU QUESTIONI DI INTERESSE DELLA COLLETTIVITA'.

02. GLI STESSI SOGGETTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI SU ASPETTI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

03. LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI PROPOSIZIONE ED ESAME DEGLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO E' DEMANDATA AL REGOLAMENTO.

ART. 49

INIZIATIVA POPOLARE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI O COMITATI DI CITTADINI POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI; LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO 300 ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

02. IL CONSIGLIO SCOLASTICO DI CIRCOLO COSTITUITO A NORMA DELLA LEGGE 03 LUGLIO 1973 N. 477 , PUO' PROSPETTARE ALL'AMMINISTRAZIONE LE ESIGENZE DELLA SCUOLA FORMULANDO ISTANZE E PROPOSTE DA ESSE DELIBERATE A MAGGIORANZA DALL'ASSEMBLEA.

03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E I PROPONENTI SI PUO' CONCORDARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO FATTE SALVE LE COMPETENZE DEI VARI ORGANI IN RELAZIONE ALLA MATERIA DELL'ATTO DA DELIBERARE.

04. L'INIZIATIVA POPOLARE E' DISCIPLINATA CON REGOLAMENTO.

ART. 50

REFERENDUM CONSULTIVO

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI SU MATERIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE CON LE MODALITA' E LE LIMITAZIONI PREVISTE NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

02. NON E' AMMESSO IL REFERENDUM SULLE SEGUENTI MATERIE:

A) TRIBUTI LOCALI E TARIFFE.

B) NOMINE, DESIGNAZIONE, REVOCHE O DECADENZA;

C) MATERIA OGGETTO DI REFERENDUM NEI PRECEDENTI TRE ANNI.

03. LA RICHIESTA DI REFERENDUM DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA 450 ELETTORI O DA OTTO CONSIGLIERI COMUNALI, E PRESENTATO DA UN COMITATO PROMOTORE.

04. I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', LE MODALITA' E I TEMPI PER

L'ORGANIZZAZIONE DELLA CONSULTAZIONE, IL POTERE DI CONTROLLO DEL COMITATO PROMOTORE SULLO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE SONO DISCIPLINATI NEL REGOLAMENTO.

ART. 51

EFFETTI DEL REFERENDUM

01. IL REFERENDUM E' VALIDO SE HA PARTECIPATO AL VOTO ALMENO IL 50% PIU' UNO DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

02. IL SINDACO PROCLAMA I RISULTATI E LI RENDE PUBBLICI MEDIANTE LE CONSUETE FORME DI PUBBLICITA' DEI RISULTATI ELETTORALI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO TRENTA GIORNI, VALUTA IL RISULTATO DEL REFERENDUM E DELIBERA CONSEGUENTEMENTE GLI ATTI DI INDIRIZZO.

ART. 52

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO RELATIVO AD ATTI DI SUA COMPETENZA IL COMUNE DEVE DETERMINARE IN APPOSITO REGOLAMENTO:

- A) L'UFFICIO COMUNALE COMPETENTE;
- B) IL TERMINE IN CUI L'ISTRUTTORIA DEVE CONCLUDERSI MEDIANTE L'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO;
- C) LE FORME DI PUBBLICITA' DELLE DETERMINAZIONI.

ART. 53

NOTIFICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

01. L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E' COMUNICATO MEDIANTE AVVISO PERSONALE A TUTTI I SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI, NONCHE' A SOGGETTI INDIVIDUATI O FACILMENTE INDIVIDUABILI DIVERSI DAI DIRETTI DESTINATARI.

02. NELLE COMUNICAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DEVONO ESSERE INDICATI:

- A) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO INTRAPRESO;
- B) L'UFFICIO ED IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
- C) L'UFFICIO E L'ORARIO IN CUI SI PUO' PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

03. LE MODALITA' DI PUBBLICIZZAZIONE DELL'AVVIO DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SONO REGOLAMENTATE PER I CASI DI DIFFICILE NOTIFICAZIONE PERSONALE A CIASCUNO DEI SOGGETTI INTERESSATI.

ART. 54

INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. QUALUNQUE SOGGETTO VI ABBA INTERESSE, NONCHE' LE ASSOCIAZIONI O I COMITATI CHE RAPPRESENTANO INTERESSI DIFFUSI, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO.

02. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE HANNO DIRITTO:

- A) DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DELLA DOCUMENTAZIONE, SALVO

QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI;
B) DI PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO
DELL' ATTO IN ISTRUZIONE.

03. L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI VALUTARE LE OSSERVAZIONI
PRODOTTE DAGLI INTERVENUTI E DI DARE RISPOSTA.

04. IN CASO DI ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI E DELLE PROPOSTE
PRESENTATE DAI SOGGETTI CHE ABBIANO DIRITTO A INTERVENIRE NEL
PROCEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON GLI
INTERESSATI, PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL
PROVVEDIMENTO FINALE.

ART. 55

DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

01. AI CITTADINI SINGOLI E ASSOCIATI E' GARANTITO IL DIRITTO DI ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, PREVIA RICHIESTA MOTIVATA.

02. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE VISURA,ESAME E ESTRAZIONE
DI COPIE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI FORMATI
DALL'AMMINISTRAZIONE O DETENUTI DAGLI UFFICI COMUNALI.

03. IL REGOLAMENTO:

A) INDIVIDUA LE CATEGORIE DI DOCUMENTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO PER LE
ESIGENZE DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 07

AGOSTO 1990 N. 241 ;

B) DISCIPLINA I CASI IN CUI IL SINDACO PUO' TEMPORANEAMENTE INIBIRE
L'ACCESSO A PARTICOLARI CATEGORIE DI DOCUMENTI;

C) STABILISCE LE MODALITA' PER LA VISURA,L'ESAME E LA COPIATURA DEI
DOCUMENTI.

ART. 56

DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE SONO PUBBLICI CON LE SOLE
LIMITAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.

02. IL COMUNE OLTRE ALLA NORMALE PUBBLICITA' DEGLI ATTI, PUO' AVVALERSI
DI MEZZI DI INFORMAZIONI RITENUTI IDONEE AD ASSICURARE LA
PIU' DIFFUSA CONOSCENZA DELLA SUA ATTIVITA'.

03. LA GIUNTA ADOTTA I PROVVEDIMENTI PER LA CONCRETA ATTUAZIONE DEL
DIRITTO DI INFORMAZIONE.

ART. 57

AZIONE POPOLARE ,

01. L'AZIONE POPOLARE SI RICOMPRENDE TRA I CONTROLLI SOSTITUTIVI E
TUTELA L'INTERESSE DI CIASCUN CITTADINO AL BUON ANDAMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. CIASCUN ELETTORE DEL COMUNE, NELL'INTERESSE DELLA COLLETTIVITA'
PUO' FAR VALERE, INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE,LE
AZIONI E I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE.

03. L'AZIONE POPOLARE VA ESERCITATA SECONDO LE REGOLE PROCESSUALI
GENERALI.

CAPO 09

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 58

LO STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE.

02. ALLO STATUTO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

03. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA E DI ALMENO 450 ELETTORI PER PROPORRE DELIBERAZIONI DI MODIFICA ALLO STATUTO. LA DISCIPLINA DI TALE IPOTESI E' PREVISTA DAL REGOLAMENTO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LA MODIFICA DELLO STATUTO CON VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO QUINDICI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORMA DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTA L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 59

I REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI NELLE MATERIE DI SUA COMPETENZA, IN QUELLE AD ESSI RINVIATI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO E NELLE MATERIE DOVE MANCHI UNA DISCIPLINA DI LEGGE E DI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE.

02. LA POTESTA' DI CUI AL COMMA PRECEDENTE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE E DEI REGOLAMENTI DEGLI ALTRI SOGGETTI AVENTI COMPETENZA CONCORRENTE E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 E DELLE NORME STATUTARIE.

03. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA AI SEGUENTI SOGGETTI:

A) GIUNTA COMUNALE.

B) A CINQUE CONSIGLIERI;

C) AI CITTADINI NEI LIMITI E CON LE MODALITA' PREVISTE DALL' ARTT. 49 DELLO STATUTO.

04. I REGOLAMENTI POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI A REFERENDUM ABROGATIVO NEI LIMITI E SECONDO LE MODALITA' PRESCRITTE PER IL REFERENDUM CONSULTIVO.

05. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, DOPO L'ADOZIONE E DOPO CHE LA RELATIVA DELIBERAZIONE SIA DIVENUTA ESECUTIVA.

06. LE NORME DI PUBBLICITA' NE DEVONO CONSENTIRE L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA' E DEBONO ESSERE ACCESSIBILI PER CHIUNQUE ABBA INTERESSE A CONSULTARLI.

ART. 60

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI A LEGGE SOPRAVVENUTE

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEVONO ESSERE

APPORTATI ENTRO QUATTRO MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 142/90 ED ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO.

ART. 61

LE ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, CONTINGIBILE E URGENTE.

02. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO,TALE POTERE E' ESERCITATO DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

03. LE ORDINANZE DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER ALMENO DIECI GIORNI, DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE A FORMA DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE. SE L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE,DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO.

04. LE ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI EMESSE PER FINALITA' E NELLE MATERIE DI CUI AL COMMA 02 DELLA LEGGE 142/90 DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATE E LIMITATE AL TEMPO IN CUI LO STATO DI NECESSITA' PERMANE.

05. LE ORDINANZE ORDINARIE STABILISCONO DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE E L'APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

ART. 62

INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE NORME

01. L'EMANAZIONE DEGLI ATTI CON CUI SI DETERMINA L'INTERPRETAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI SPETTA AL CONSIGLIO,ALLA GIUNTA E AL SINDACO NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE CIRCOLARI E DIRETTIVE DI APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE, STATUTARIE E REGOLAMENTARI.

ART. 63

NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA ENTRO DODICI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO I REGOLAMENTI IN ESSO PREVISTI.

03. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE IN BASE ALLA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTINO COMPATIBILI CON LA LEGGE E CON LO STATUTO.